



AVV. LUCA BARBARI

Negoziazione Assistita

Cos'è la Negoziazione Assistita?

La negoziazione assistita è un procedimento deflattivo del contenzioso, cioè finalizzato a prevenire l'insorgere una lite o risolvere una lite già in corso. Una parte invita l'altra ad aprire un tavolo negoziale, con l'assistenza di uno o più avvocati, attraverso la stipula di un **accordo** (c.d. **convenzione di negoziazione**) mediante il quale esse, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. Qualora la negoziazione vada a buon fine, le parti stipulano un accordo compositivo della lite che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce un **titolo esecutivo**.

Quando la Negoziazione Assistita è obbligatoria?

La negoziazione assistita può essere facoltativa o obbligatoria.

Il ricorso alla negoziazione assistita è obbligatorio nei casi tassativamente indicati dalla legge.

In tali ipotesi, cioè, il tentativo di conciliazione seguendo la procedura di negoziazione assistita costituisce la **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale, aggiungendosi alle altre ipotesi di c.d. giurisdizione condizionata previste dall'ordinamento.

In particolare, la negoziazione assistita è obbligatoria in ipotesi di:

- controversie in materia di **risarcimento del danno da circolazione di veicoli**
- **pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro** fuori dai casi in cui è prevista la mediazione obbligatoria;
- controversie in materia di **natanti**
- controversie in materia di **contratto di trasporto** o di sub-trasporto.

L'obbligatorietà è esclusa per alcuni procedimenti che pur rientrerebbero nelle materie sopra indicate: a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696 bis del codice di procedura civile; c) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) i procedimenti in camera di consiglio; e) i procedimenti riguardanti l'azione civile esercitata nel processo penale.



AVV. LUCA BARBARI

La negoziazione assistita può comunque essere proposta, in maniera facoltativa, anche per tutte le materie relative a diritti disponibili al fine di formalizzare un accordo tra le parti che permetta di evitare uno o più processi.

Come si sviluppa il procedimento?

Quando viene conferito l'incarico all'avvocato, questi è tenuto ad informare (dovere deontologico) il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. A questo punto se la parte sceglie, nei casi di negoziazione facoltativa, di fare ricorso al procedimento di negoziazione, allora l'avvocato formulerà alla controparte un **invito a stipulare una convenzione di negoziazione** indicando l'oggetto della controversia (che non può concernere né diritti indisponibili né cause lavoristiche) e avvertendo l'altra parte del fatto che la sua eventuale mancata risposta all'invito **entro trenta giorni** dalla ricezione o il suo rifiuto potrebbe in futuro essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 (in materia di responsabilità aggravata della parte) e 642, comma 1 (relativo ai casi in cui il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo) del codice di procedura civile. Tale ultimo avvertimento è finalizzato a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo. La semplice comunicazione dell'invito interrompe la prescrizione e dallo stesso momento è impedita, per una sola volta, la decadenza.

Se però l'invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni dalla ricezione, allora la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine previsto dalla legge.

Dopo l'invito, in caso di accoglimento dello stesso, è quindi possibile stipulare la convenzione di negoziazione che altro non è che un accordo tra le parti tramite il quale queste pattuiscono di **“cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati**, per tentare quindi di definire bonariamente la loro controversia. Una volta stipulata la convenzione di negoziazione, si potrà procedere all'espletamento della vera e propria procedura di negoziazione.

All'esito dello svolgimento del procedimento di negoziazione è possibile che:

1) le parti **non riescano ad addivenire ad un accordo**: in questo caso va redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati certificano.



AVV. LUCA BARBARI

2) le parti **riescono a raggiungere un accordo**: questo viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce così **titolo esecutivo** e per l'**iscrizione di ipoteca giudiziale**. In questo contesto di redazione dell'accordo, così come in quello precedente di svolgimento del procedimento di negoziazione, è **essenziale il ruolo dell'avvocato**.

L'assistenza tecnica nella Negoziazione Assistita:

La normativa di riferimento prescrive necessariamente che la procedura di negoziazione assistita sia seguita da avvocati iscritti all'albo ovvero all'elenco speciale degli avvocati stabiliti.

Riferimenti Normativi:

La disciplina della negoziazione assistita è contenuta nella **legge n. 162/2014** (che ha convertito in legge il decreto-legge 132/2014).